

**CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 PER L'ANNO 2020, DI CUI ALL'ARTICOLO 39, COMMA 2,  
DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126.**

FAQ 1

***La perdita dell'entrata da permessi di costruire sarà ristorata?***

Occorre preliminarmente precisare che il Fondo di cui agli artt. 106 del DI n. 34/2020 e 39 del DI n. 104/2020 persegue la finalità di mettere in sicurezza, in ragione della crisi finanziaria provocata dall'emergenza Covid-19, gli equilibri di parte corrente degli enti locali. Pertanto, l'eventuale perdita di entrata registrata nell'esercizio 2020 per la voce "Permessi di costruire", voce che non costituisce un'entrata corrente, sarà ristorata, a valere sulle risorse del richiamato Fondo, nel limite massimo della quota destinata nel 2019 agli equilibri di parte corrente. Infatti, nel "Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19" – riga (A) della Sezione 1 del Modello COVID-19- confluirà il dato di cui alla colonna "Variazioni entrate (h)" della sola voce "Quota destinata agli equilibri di parte corrente" e non anche della voce "Permessi di costruire". Gli accertamenti registrati nell'esercizio 2020 alla voce "Permessi di costruire" rilevano, ai fini della certificazione, soltanto in funzione della formula inserita nel Modello in parola in corrispondenza della colonna (h) della voce "Quota destinata agli equilibri di parte corrente". È possibile simulare gli esiti della certificazione utilizzando il Modello COVID-19 reso disponibile in formato Excel sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato al seguente link:

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-  
/e\\_government/amministrazione\\_locales/pareggio\\_bilancio/citt\\_metropolitane\\_province\\_e\\_comuni/  
dm\\_certificazione\\_covid-19/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-<br/>/e_government/amministrazione_locales/pareggio_bilancio/citt_metropolitane_province_e_comuni/<br/>dm_certificazione_covid-19/)

FAQ 2

***Il mio comune ha avuto, nell'esercizio 2020, una pesante riduzione delle entrate da permessi di costruire. Nel modello della certificazione, tuttavia, questa rilevante minore entrata non emergerà perché "oscurata" dagli importi delle opere a scomputo. Queste ultime sono, in realtà, un giro contabile e non costituiscono un'effettiva possibilità di spesa per l'ente. È possibile evidenziare in qualche modo nel Modello questa casistica comune a molti enti?***

Il Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del DI n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 1 del Modello COVID-19 due nuove colonne. Attraverso la compilazione di queste due nuove colonne l'ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali accertamenti da ascrivere ad eventi straordinari che hanno interessato il bilancio dell'ente nel 2020 e/o nel 2019, oppure che derivi dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio. "Neutralizzando" tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al Covid-19, si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo siano soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all'emergenza da Covid-19. Nel caso specifico di codesto ente gli importi delle opere a scomputo registrati nell'esercizio 2020 potranno essere iscritti nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020 di cui alla colonna (a) della voce "Permessi di costruire". Si precisa, tuttavia, che per i permessi di costruire a confluire nella voce (A) del Modello e, conseguentemente, nel saldo complessivo della certificazione, sarà esclusivamente una quota parte che nel 2019 l'ente ha

destinato agli equilibri di parte corrente. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.

#### FAQ 3

***Se, nell'esercizio 2019, non ho destinato agli equilibri di parte corrente alcuna quota delle entrate da permessi di costruire, il Modello Covid -19 non mi riconoscerà alcuna variazione di entrata.***

No. Il dato che risulterà, come variazione riconosciuta di entrata, nella colonna (h) della Sezione 1 del Modello COVID-19 in corrispondenza della voce "Quota destinata agli equilibri di parte corrente", deriva dalla formula di seguito riportata:

- Se  $66\% \text{ Accertamenti } 2020 \geq \text{Quota destinata agli equilibri di parte corrente } 2019$ : zero;
- Se  $66\% \text{ Accertamenti } 2020 < \text{Quota destinata agli equilibri di parte corrente } 2019$ :  $66\% \text{ Accertamenti } 2020 \text{ meno Quota destinata agli equilibri di parte corrente } 2019$ .

Sulla base di questa formula, se l'ente nell'esercizio 2019 non ha destinato agli equilibri di parte corrente alcuna quota delle entrate derivanti dai permessi di costruire, la colonna (h) restituirà "zero". La formula impostata all'interno del Modello risponde alla scelta effettuata dal Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del DI n. 34 del 2020, di garantire – attraverso le assegnazioni del Fondo – all'ente che nell'esercizio 2019 ha destinato agli equilibri di parte corrente una quota delle entrate da permessi di costruire, la possibilità di destinare a tale finalità una quota di queste entrate anche nell'esercizio 2020, se in tale esercizio si è rilevata una perdita da entrate da permessi da costruire.

#### FAQ 4

***Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazione del modello Covid – 19 con riferimento alla Tari e alla Tefa. Vanno inseriti gli accertamenti di bilancio oppure l'importo riconosciuto nelle Tabelle 1 e 2 allegate al Decreto 3 novembre 2020, n. 212342?***

Per la Tari e la Tari-corrispettivo, così come per la Tefa, non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, chiarisce infatti che per la Tari, la Tari-corrispettivo ed il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente è riconosciuta comunque agli enti una stima della perdita. Tale variazione negativa di entrata viene riconosciuta agli enti indipendentemente dall'effettiva variazione registrata per gli accertamenti 2020 rispetto al 2019, o indipendentemente dalle diverse politiche autonome di aumento/riduzione di aliquote/tariffe o di agevolazioni Covid-19 che l'ente può aver attuato. Infatti il Modello COVID-19 prospetta le colonne (a)-(b)-(c)-(d)-(e) ed (f) come non editabili. Di conseguenza nella colonna (h), che restituisce il valore della richiamata

variazione negativa di entrata comunque riconosciuta agli enti, verrà prospettato con segno negativo il dato di cui alla colonna (g), come risultante dalla Tabella 1 (per la Tari e Tari-corrispettivo) e dalla Tabella 2 (per il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) allegate al Decreto.

#### FAQ 5

***Come deve essere utilizzata la quota TARI riconosciuta forfettariamente a tutti gli enti sulla base della Tabella 1 allegata al Decreto sulla certificazione? Tale somma deve necessariamente concretizzarsi in riduzioni di gettito a favore dei contribuenti o può essere utilizzata per il mancato gettito di altre entrate comunali o comunque per altre spese Covid?***

La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere

utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.

Si raccomanda all'ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio.

#### FAQ 6

***L'importo riconosciuto agli enti nelle Tabelle 1 e 2 allegate al Decreto della certificazione rientra nello stanziamento totale dei fondi oppure è un ristoro a se stante?***

L'importo presente per ciascun comune e provincia e città metropolitana, rispettivamente, nelle Tabelle 1 e 2 allegate al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 non rappresenta una nuova assegnazione in favore dell'ente, aggiuntiva a quelle attribuite a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del DI n. 104/2020, bensì una quota parte di tali assegnazioni. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle note metodologiche allegate al Decreto interministeriale 14 dicembre 2020 di riparto del saldo del fondo di cui all'articolo 106 del DI n. 34/2020, come integrato con le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del DI n. 104/2020, dove è chiarito che i criteri e le modalità di riparto di tale saldo tengono conto di quanto previsto dal Decreto n. 212342 con riferimento alla quota Tari/Tari-corrispettivo e alla quota Tefa. Sulle modalità di utilizzo di tali quote si veda FAQ n. 5.

#### FAQ 7

***La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta per ciascun comune il valore massimo consentito da tenere in considerazione come perdita di gettito per la Tari. Un comune che ha esternalizzato il servizio e, pertanto, non rileva questa entrata a bilancio come deve gestire tale quota di ristoro? Rimane comunque al comune oppure ci verrà chiesto di restituirla?***

La perdita di entrata da prelievo sui rifiuti è stata stimata e riconosciuta per tutti gli enti, inclusi quelli che applicano la tariffa corrispettiva. A conferma della decisione del Tavolo tecnico, di cui al comma 2 dell'art. 106 del DL n. 34 del 2020, di riconoscere indistintamente a tutti gli enti una perdita (stimata) di gettito per Tari/Tari-corrispettivo, la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 include 7.903 comuni, ossia tutti i comuni esistenti alla data di determinazione dell'importo. Il dato presente nella Tabella 1, pertanto, deve essere interpretato allo stesso modo sia dai comuni che sono in regime Tari sia dai comuni che hanno esternalizzato il servizio di raccolta dei rifiuti. Questo importo rappresenta una quota delle risorse complessivamente assegnate all'ente a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, che dovrebbe essere destinata ad agevolazioni Tari da attuarsi, nel caso di esternalizzazione del servizio, attraverso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.

Si raccomanda all'ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a

famiglie/imprese), sia che siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio.

#### FAQ 8

***Le agevolazioni TARI che il mio ente ha finanziato con fondi propri di bilancio possono essere inserite nella certificazione come maggiori spese Covid -19?***

No. L'inserimento della maggiore spesa sostenuta dagli enti a seguito di politiche di agevolazione TARI autonomamente attuate determinerebbe una duplicazione del ristoro TARI riconosciuto all'ente: una prima volta come ristoro della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello) e una seconda volta come ristoro della maggiore spesa per trasferimenti a famiglie/imprese (Sezione 2 del Modello). Si raccomanda, pertanto, all'ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 connessa alle politiche di agevolazione TARI, anche nel caso in cui il valore finanziario delle agevolazioni TARI complessivamente riconosciute dovesse superare l'importo della Tabella 1

#### FAQ 9

***Il decreto della certificazione precisa che “eventuali maggiori spese di trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle agevolazioni TARI non devono essere inserite”. Qualora un ente abbia deciso di utilizzare la quota di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto per non agevolazioni Tari ma non per altri interventi Covid-19, le spese sostenute per questi altri interventi potrebbero essere indicate nel Modello come maggiori spese Covid?***

No. Benché l'ente possa utilizzare l'importo di cui alla Tabella 1, allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, per finanziare altri interventi covid-19 ritenuti maggiormente utili per il proprio territorio rispetto alle agevolazioni Tari, le spese sostenute per la realizzazione di tali altri interventi non devono essere ugualmente indicate nella Sezione 2 del Modello COVID-19 come “Maggiori spese 2020 –COVID 19”.

#### FAQ 10

***Il decreto della certificazione precisa che “eventuali maggiori spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle agevolazioni TARI non devono essere inserite”. Il mio ente, però, ha finanziato agevolazioni Tari con il Fondo di cui all'art. 112 comma 1 del DL 34/2020. Posso rendicontarlo?***

Sì. Il divieto di inserire, nella Sezione 2 del Modello COVID-19, le maggiori spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle agevolazioni Tari concesse a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, risponde alla logica di evitare una duplicazione del ristoro TARI già riconosciuto all'ente come ristoro della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello). Diversamente, se l'ente ha finanziato le agevolazioni Tari con i fondi di cui agli artt. 112 o 112-bis del DL n. 34/2020 potrà rappresentarle come “Maggiore spesa 2020-COVID 19”, a giustificazione delle risorse acquisite con i richiamati fondi, anche tenendo conto che l'assegnazione è automaticamente portata dal sistema in detrazione del totale della colonna “Maggiori spese 2020 “COVID-19”” (Sezione 2 del Modello – riga “Ristori specifici spesa (E)” ).

#### FAQ 11

***Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazione del Modello di certificazione “Covid-19” con riferimento alla Tari. Il comune che rappresento ha ricevuto il contributo per le funzioni degli enti locali, il cosiddetto “fondone”, previsto dall'art. 106 del DL 34/2020 e dall'art. 39 del DL 104/2020 convertiti in legge con modificazioni ed integrazioni, e si vede riconosciuto, all'interno del richiamato contributo, un importo quale perdita stimata del gettito Tari. L'importo relativo alla Tari è pari all'importo stabilito dalla Tabella 1 dell'Allegato***

**3 al D.M. 3 novembre 2020, n. 212342. In sede di certificazione “Covid-19”, prevista dal citato D.M. si dovrà, quindi, certificare le effettive minori entrate e maggiori/minori spese, al netto dell’importo Tari già riconosciuto? E’ necessario porre il vincolo dell’avanzo di amministrazione 2020, in caso di non utilizzo della richiamata quota Tari nel corso del 2020?**

Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l’Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all’emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all’interno della certificazione una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell’Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ricorsi, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l’utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall’ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022. Si precisa che i chiarimenti di cui alla presente FAQ valgono anche, nel caso di province e città metropolitane, per la quota TEFA di cui alla Tabella 2 dell’allegato 3 del D.M. 3 novembre 2020, n. 212342.

#### FAQ 12

***Nel caso in cui un ente non abbia utilizzato tutte le risorse del “fondone” nel 2020 e, pertanto, dalla certificazione emergerà un saldo positivo, le somme andranno restituite?***

Le eventuali risorse ricevute dall’ente ma non utilizzate confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata entro il 30 giugno 2022.

FAQ 13

***Le risorse del “fondone” confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio di previsione?***

Si. Si conferma che le risorse del fondo, non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000). A tal proposito, si richiama il comma 823 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, che prevede, tra l’altro, che le risorse del Fondo in parola “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel 2021.

FAQ 14

***Quali tipologie di contratti è possibile indicare alla voce “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”? il servizio di mensa scolastica puo’ rientrarci?***

La finalità della Sezione 2 del Modello COVID-19 è quella di rappresentare le maggiori/minori spese sostenute (impegnate) dagli enti nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. Pertanto la riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, inserita nella Sezione 2, è da intendersi riferita ai contratti continuativi sottoscritti dagli enti in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. Non devono essere incluse nel Modello le spese per i servizi a carattere continuativo che l’ente avrebbe sostenuto anche se la situazione epidemiologica in atto non si fosse verificata, perché in questo caso non rappresenterebbero maggiori spese per Covid-19. Tuttavia, qualora il nuovo contratto continuativo che l’ente ha sottoscritto nel 2020 per garantire il servizio (nella fattispecie quello di mensa scolastica) contenesse, rispetto al contratto che l’ente avrebbe normalmente sottoscritto, un aggravio di spesa connesso al Covid-19, si ritiene che l’ente possa inserire tale aggravio di spesa in corrispondenza della riga in parola, alla colonna (e).

FAQ 15

***Se sottoscrivo un contratto nel 2020 e faccio l’impegno esigibile nel 2021 (ora uso risorse proprie), poi come faccio ad applicare l’avanzo vincolato? Lo uso per le risorse che nel frattempo ho sacrificato?***

In caso di sottoscrizione, nell’esercizio 2020, di un contratto di servizio continuativo l’ente, all’interno del bilancio di previsione 2020-2022, deve trovare copertura alla quota 2021 con le risorse proprie dell’esercizio 2021. In seguito, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, potrà utilizzare la quota dell’avanzo di amministrazione 2020 che ha vincolato per tale finalità, attraverso la relativa iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000).

***Perché nella sezione 2 del Modello Covid-19 è stato inserito il fondo pluriennale vincolato per le sole spese correnti e non anche per le spese in c/capitale?***

L'assenza del codice relativo al Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale si giustifica in ragione del fatto che le maggiori spese Covid-19 per "Beni Materiali", da inserire all'interno della Sezione 2 del Modello, avrebbero dovuto avere tutte esigibilità nell'esercizio 2020, senza necessità per l'ente di attivare il FPV. Si ricorda infatti che, tra le "Maggiori spese 2020 COVID-19" che è possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investimenti connessi al COVID-19 non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo: acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicurezza da COVID 19 nei cantieri dei lavori pubblici (anche per effetto del recente decreto "semplificazioni") o altri interventi di adeguamento di spazi e locali. Non rientrano, invece, le spese per investimenti e lavori in senso lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a disposizione come contributi agli investimenti. Tuttavia, sono pervenute molte segnalazioni circa la sopravvenuta necessità di costituire il Fondo Pluriennale Vincolato per diverse piccole spese di investimento ammesse dal Modello. Alla luce di tali segnalazioni il Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del DI n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021 ha stabilito di inserire, all'interno del Modello, un'apposita riga riferita al FPV per spese in c/capitale. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.

***Perché non è possibile certificare le spese Covid-19 finanziate dall'ente con il risparmio di spesa derivante dalla sospensione dei mutui MEF?***

Si conferma che le spese sostenute dall'ente con il risparmio derivante dal differimento del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020, dei c.d. "mutui MEF", all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, non sono oggetto della certificazione di cui all'art. 39, comma 2 del DI n. 104 del 2020, anche se sostenute per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. L'impossibilità di rendicontare tali spese a valere sul Fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del DI n. 104/2020, deriva dal fatto che lo Stato ha sostenuto un onere nell'anno 2020 per permettere lo spostamento in avanti di un anno del piano di ammortamento dei mutui Mef e liberare così margini di spesa a favore degli enti interessati.

***Il mio comune fa parte di un'Unione di comuni alla quale ha conferito tutte le funzioni in gestione associata. Il Comune inserisce nel Modello COVID-19 la spesa sostenuta per trasferire all'Unione le risorse del Fondo che ha ricevuto. L'Unione può rendicontare le maggiori spese sostenute per fronteggiare l'emergenza da Covid-19)***

No. Al fine di evitare duplicazioni di ritorsi il Comune inserisce, in corrispondenza della voce "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali" della Sezione 2 del Modello COVID-19, la maggiore spesa sostenuta per trasferire all'Unione le risorse del Fondo che ha ricevuto. L'Unione, invece, non valorizzerà all'interno del Modello alcuna maggiore spesa sostenuta per fronteggiare l'emergenza, dal momento che tali spese sono già coperte in entrata grazie al trasferimento ricevuto dai suoi Comuni. Resta salvo che l'Unione potrà certificare maggiori spese COVID-19 non coperte dai trasferimenti del Comune.

#### FAQ 19

***Il mio ente, nell'esercizio 2020, ha reinternalizzato alcuni servizi gestiti fino al 31.12.2019 dalla disciolta Unione dei Comuni di cui l'ente faceva parte. Il confronto tra gli accertamenti 2020 e gli accertamenti 2019 evidenzierà, pertanto, un aumento rilevante delle entrate, dovuto esclusivamente al fatto che nel 2020 sono stati offerti servizi aggiuntivi rispetto a quelli offerti nel 2019. E' possibile avere indicazioni su come rappresentare tutto questo all'interno del Modello COVID-19, per fare in modo che non ci sia un'indebita riduzione del Fondo?***

La problematica segnalata è complessa e necessita di un'attenta valutazione in merito alle possibili modalità risolutive da operare nel modello. L'ente dovrebbe contattare la casella di posta elettronica del Pareggio di Bilancio (pareggio.rgs@mef.gov.it) non appena i prospetti relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 saranno messi in linea sull'applicativo, al fine di ricevere puntuali indicazioni per rappresentare in modo corretto i dati oggetto di segnalazione.

#### FAQ 20

***A fronte del lockdown, molti servizi pagati in anticipo dagli utenti non sono stati erogati. Per questo motivo stiamo procedendo al rimborso. Come dovremmo rappresentare all'interno del Modello COVID-19 queste maggiori spese per rimborsi che stiamo sostenendo?***

La possibilità che gli enti debbano provvedere a rimborsare somme incassate in anticipo per servizi dei quali, a causa della situazione epidemiologica in atto, non si è potuta garantire la fruizione è stata recentemente portata all'attenzione del Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Il Tavolo, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 2 del Modello COVID-19 apposita riga che consenta agli enti di rendicontare e, conseguentemente, di finanziare con le assegnazioni del Fondo anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso, in considerazione del fatto che la perdita di entrata connessa a tali servizi non viene rilevata nella Sezione 1 del Modello COVID-19. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.

#### FAQ 21

***Esiste la possibilità di inserire il rimborso Tosap-Cosap effettuato ai soggetti che avevano già pagato prima dell'entrata in vigore delle specifiche esenzioni nel modello di certificazione approvato con Decreto MEF n. 212342 del 3/11/2020?***

La possibilità che gli enti debbano provvedere a rimborsare somme incassate prima dell'entrata in vigore delle specifiche norme di esenzione della Tosap-Cosap è stata recentemente portata all'attenzione del Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Il Tavolo, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 2 del Modello COVID-19 apposita riga che consenta agli enti di rendicontare e, conseguentemente, di finanziare con le assegnazioni del Fondo anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso, in considerazione del fatto che la perdita di entrata connessa a tali esenzioni non viene rilevata nella Sezione 1 del Modello COVID-19. Tale possibilità è estesa a tutte le somme incassate e successivamente rimborsate a seguito di specifiche norme di esenzione (Tosap-Cosap e Imu-Tasi). Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.

FAQ 22

***Per il minor gettito Imu-Tasi derivante dall'attività di controllo, accertamento e recupero evasione non è previsto alcun "Ristoro" nonostante questa attività sia stata "bloccata" da diversi decreti e pertanto le minori entrate da accertamento sono consistenti?***

Per il gettito derivante dall'attività di controllo, accertamento e recupero evasione relativa all'Imu-Tasi non è previsto alcun ristoro. Conseguentemente il predetto gettito non è ricompreso nel dato che sarà prospettato nelle colonne (a) e (b) della Sezione 1 del Modello COVID-19 in corrispondenza della riga " Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS". Si precisa che questa scelta è coerente con l'impostazione dei criteri di riparto del fondo ex articolo 106, DL n. 34 del 2020.

FAQ 23

***Il mio comune, a partire dall'anno 2019, ha incrementato l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef. Secondo la modalità di riscossione dell'addizionale comunale IRPEF, nell'anno 2019 l'ente ha riscosso, come da dettato normativo, l'acconto relativo all'addizionale 2019, sulla base della nuova aliquota ed il saldo relativo all'addizionale 2018, sulla base della vecchia aliquota. Da tale modalità di riscossione derivano maggiori entrate 2020 rispetto al 2019 che incideranno in maniera negativa (riducendo la perdita) sul saldo dalla certificazione. E' possibile neutralizzare tale effetto?***

Nel Modello COVID-19 è chiesto di indicare, alla colonna (d), gli aumenti delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e, alla colonna (e), le riduzioni delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019. Nel Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 è poi specificato:

***"Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2020 derivante dall'aumento di aliquote e/o tariffe con segno positivo."***

e

***"Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2020 derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe con segno positivo."***

Alla luce di quanto sopra rappresentato, codesto ente **deve tener conto delle variazioni di aliquote che incidono sull'andamento del gettito 2020 rispetto al 2019 e quindi delle variazioni delle aliquote relative all'anno d'imposta 2019** rispetto al precedente. Conseguentemente, deve inserire nella colonna d) "Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)" l'importo correttamente stimato dell'incremento di gettito 2020, rispetto al 2019, derivante da politica autonoma. All'interno del modello COVID-19-Delibere, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello, occorre poi inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.

## FAQ 24

***Con riferimento all'addizionale comunale Irpef, i dati che nella certificazione vengono messi a confronto sono quelli relativi alle annualità 2019 e 2020. Si rileva, però, che i versamenti dell'acconto 2020 vengono effettuati sulla base dei redditi 2019, quindi l'effetto del minor gettito relativo all'anno 2020 si avrà nell'anno 2021. Come si può rappresentare nella certificazione il minor introito che potremo rilevare solo nel prossimo esercizio?***

Nella consapevolezza della problematica segnalata, si rappresenta che il Tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, affronterà la criticità messa in luce, tenendo anche conto delle risorse incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui agli artt. 106 del DI n. 34/2020 e 39 del DI n. 104/2020, previste per l'anno 2021 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

## FAQ 25

***Il mio Comune riceve ogni anno pagamenti F24 TASI e IMU da altri enti per codice Ente errato. E' un problema comune a molti enti. Se ne terrà conto all'interno del Modello della certificazione?***

Si, i dati derivanti dagli F24 saranno inseriti nel Modello COVID-19 già depurati da tali errori. Si fa ad ogni modo presente che, sulla base delle informazioni assunte dal Dipartimento delle Finanze, gli errori nei versamenti, comunicati dai comuni stessi tramite il portale del federalismo fiscale, dovrebbero avere una incidenza molto residuale.

## FAQ 26

***Tra e voci del Piano dei Conti inserite nella Sezione 2 del Modello COVID-19 manca il codice relativo ai trasferimenti ad istituzioni scolastiche. Il nostro ente ha ricevuto richieste di contributi da parte delle scuole per l'acquisto di materiale per la sanificazione, a computer e altro per aumentare il numero delle classi per il problema Covid. Sarà possibile?***

Diversi enti hanno avanzato la richiesta di poter rendicontare, a valere sulle risorse del Fondo, anche i trasferimenti effettuati in favore delle istituzioni scolastiche per finanziare le maggiori spese da queste ultime sostenute in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del DI n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire, nella Sezione 2 del Modello COVID-19, il codice del piano dei conti di riferimento. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.

## FAQ 27

***E' possibile avere chiarimenti in merito a quanto indicato al paragrafo B1 del Decreto 212342 del 3 novembre 2020? La rettifica da apportare, nel caso in cui sia contabilizzata una voce specifica delle "imposte, tasse e proventi assimilati" in una voce residuale del piano dei conti, riguarda solo il modello COVID-19 o anche gli importi presenti in BDAP?***

Riguarda solo il modello della certificazione. Nel caso in cui una delle voci inserite nella Sezione 1 del Modello COVID-19 sotto la riga "Imposte, tasse e proventi assimilati" sia stata dall'ente erroneamente contabilizzata in bilancio nella voce residuale "E.1.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c." o in altra voce residuale del piano dei conti, si chiede all'ente:

- qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati BDAP-DCA: di sottrarre l'importo relativo a tale voce, erroneamente contabilizzata in bilancio, dal dato che figurerà nel Modello in corrispondenza della riga "Altro" per farlo, invece, figurare in corrispondenza dell'apposita riga del Modello dedicata all'imposta, tassa o provento in questione;
- qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati F24 o ACI: esclusivamente di sottrarre l'importo relativo a tale voce, erroneamente contabilizzata in bilancio, dal dato che figurerà nel Modello in corrispondenza della riga "Altro".

#### FAQ 28

***Se nell'esercizio 2020 si è registrata, per una delle voci previste nella Sezione 1 del Modello COVID-19, un'entrata straordinaria in alcun modo connessa all'emergenza da Covid-19, ed in conseguenza di tale entrata straordinaria la colonna (h) del Modello restituirà per tale voce una variazione di entrata positiva, questa variazione positiva si tradurrà in una riduzione del Fondo di cui all'art. 106 del DI n. 35 del 2020 e all'art. 39 del DI n. 104 del 2020?***

Sulla base dell'attuale impostazione del Modello COVID-19, sì. Tuttavia, il Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del DI n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 1 del Modello COVID-19 due nuove colonne, una per l'anno 2019 e una per l'anno 2020. Attraverso la compilazione di queste due nuove colonne l'ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali accertamenti da ascrivere ad eventi straordinari che hanno interessato il bilancio dell'ente nel 2020 e/o nel 2019, oppure derivante dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio. "Neutralizzando" tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al Covid-19, si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo tra le minori/maggiori entrate e le maggiori/minori spese Covid-19 – al netto dei ristori di entrata e di spesa- saranno soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all'emergenza da Covid-19. Nel caso specifico di codesto ente, l'importo dell'entrata straordinaria, accertata nell'esercizio 2020, potrà essere iscritto nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020, in modo che la variazione di entrata risultante dalla colonna (h) non lo includa. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.

#### FAQ 29

***Dal momento che tutte le spese assunte dall'ente a valere sui ristori specifici di spesa devono essere esposte nella sezione 2 del Modello Covid-19 quali maggiori spese Covid-19, e che tutti i ristori specifici di spesa verranno indicati in automatico al rigo (E) del Modello, è possibile dedurre che l'eventuale quota non utilizzata del ristoro specifico confluirà nell'avanzo vincolato da Fondo Funzioni degli Enti locali e non in avanzo vincolato per il ristoro specifico?***

Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del DI n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di integrare il modello CERTIF-COVID-19, al fine di evidenziare quanta parte dell'eventuale "saldo complessivo" positivo è costituita dalle risorse assegnate per specifici ristori di spesa e quanta parte derivi, invece, dalle assegnazioni effettuate in favore dell'ente a valere sulle risorse di cui all'art. 106 del DI n. 34 del 2020, come rifinanziato dall'art. 39 del DI n. 104 del 2020. Pertanto, agli enti sarà richiesto di tenere opportunamente distinte le somme vincolate derivanti dal fondo ex art. 106 del DL 34/2020, e successive integrazioni, da quelle derivanti dai ristori specifici di spesa.

Le modifiche apportate al Modello CERTIF-COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.

#### FAQ 30

***L'eventuale disavanzo della gestione di un Consorzio tra Enti Locali, a cui questo comune partecipa, determinato da maggiori spese e da minori entrate conseguenti alle misure statali e regionali disposte per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' essere ripianato mediante l'utilizzo delle somme del fondo per le funzioni degli enti locali?***

Si. Tra i codici di spesa inseriti nella Sezione 2 del Modello COVID-19 e, quindi, rendicontabili a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni (art. 106 del DI n. 34/2020, come rifinanziato dall'art.39 del DI n. 104/2020), sono presenti anche i codici relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private. Si ritiene che le "Maggiori spese 2020 "COVID 19"" che è possibile valorizzare all'interno del Modello, in corrispondenza dei codici sopra citati, possano includere sia il contributo straordinario concesso dall'amministrazione per coprire le maggiori spese da questi sostenute in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia il contributo erogato per ripianare quota parte del disavanzo di gestione che dalle stesse maggiori spese Covid-19 è stato generato.

#### FAQ 31

***Il nostro comune aveva previsto che una quota parte della TASI gravasse a carico dell'inquilino. In seguito all'esenzione della TASI sulle prime case, la quota a carico degli inquilini residenti è stata oggetto di trasferimento da parte dello stato. Durante l'anno 2020, in seguito all'abolizione della TASI e all'introduzione della nuova IMU, non ricorrendo più la fattispecie, i trasferimenti compensativi di cui al punto precedente sono stati eliminati. Siccome tali poste non rientrano nei versamenti F24 2019, ma hanno costituito un aumento previsionale di entrata della nuova IMU, come vanno trattate ai sensi della certificazione?***

La fonte dati per la voce "Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS", presente nella Sezione 1 del Modello COVID-19, è rappresentata dagli F24- voce "importo a debito versato". Pertanto, nelle colonne (a) e (b) del Modello saranno prospettati, precompilati dal sistema e non modificabili da parte dell'ente, i dati di gettito per l'anno d'imputazione 2020 e 2019 risultanti dalle deleghe di versamento presentate, rispettivamente, al 28 febbraio 2021 e al 28 febbraio 2020, al lordo di ogni trattenuta o compensazione. Per l'anno 2020 il dato risultante dagli F24 sarà, però, depurato degli effetti che l'introduzione della nuova IMU ha prodotto con riferimento all'esenzione TASI sulle prime case (quota a carico dell'inquilino e conseguenti trasferimenti compensativi da parte dello Stato). Pertanto, il dato che l'ente vedrà prospettato, per la voce in parola, nella colonna (a) del Modello sarà già al netto degli effetti dell'esenzione TASI sulle prime case – quota a carico inquilino, stimati in misura pari al ristoro assicurato per il tramite del FSC per gli anni dal 2016 al 2019.

#### FAQ 32

***Tra le spese connesse all'emergenza Covid finanziabili con le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza – e che potranno poi essere validamente considerate ai fini della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 – è possibile includere quella legata all'acquisto di nuovi scuolabus per rafforzare il servizio del trasporto scolastico.***

Si ricorda, preliminarmente, che le spese finanziabili a valere sulle assegnazioni del Fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34/2020 e all'art. 39 del DI n. 104/2020 devono essere spese connesse all'emergenza epidemiologica in corso, ossia maggiori spese che l'ente ha sostenuto nell'esercizio 2020 proprio in ragione dell'epidemia da Covid-19 e che, altrimenti, non avrebbe sostenuto. La colonna (e) della Sezione 2 del Modello è, infatti, denominata "Maggiori spese 2020 COVID-19". Ciò premesso, l'acquisto di nuovi scuolabus non appare una spesa finanziabile con le risorse del Fondo in parola se tale acquisto derivi solo dall'esigenza di potenziare il servizio di trasporto scolastico offerto sul territorio e non sia effetto delle misure di contenimento del virus. Qualora, invece, il servizio di trasporto scolastico dovesse essere rafforzato per rispetto della normativa di contenimento del virus, si rappresenta la possibilità di inserire nella Sezione 2 del Modello COVID-19 la spesa sostenuta dall'ente per il noleggio degli ulteriori scuolabus che si è reso necessario utilizzare per erogare il servizio di trasporto scolastico in sicurezza. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per finanziare l'acquisto degli scuolabus.

#### FAQ 33

***E' possibile rendicontare come maggiori spese COVID-19 i costi sostenuti dall'ente per garantire l'implementazione di corse aggiuntive del servizio di trasporto urbano ed extra urbano, necessarie per il distanziamento degli studenti alla luce della ripresa dell'attività scolastica in presenza?***

Si. Qualora l'ente, come misura contenitiva dei rischi di diffusione del contagio, avesse bisogno di implementare il numero di corse del servizio di trasporto pubblico dedicato alla mobilità degli studenti, si ritiene che possa rendicontare le spese connesse a tale potenziamento del servizio, purché tali spese non siano già finanziate da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private. Al riguardo, si richiama l'attenzione dell'ente su quanto precisato al paragrafo B.2 del Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, con riferimento al divieto di inserire nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19 le eventuali "Maggiori spese 2020 "COVID-19"" coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.).

#### FAQ 34

***In merito alla certificazione del minor gettito entrata, minori/maggiori spese riferibili all'emergenza COVID per le finalità legate al Fondo per le funzioni degli enti locali ex art. 106 DI 34/2020, è corretto evidenziare la parte a carico dell'ente di una maggiore spesa cofinanziata dalla Regione?***

Si. Nella Sezione 2 del Modello COVID-19 vanno indicate le maggiori spese sostenute (impegnate) dall'ente per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso purché non si tratti di maggiori spese già coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni ecc.). Fanno eccezione le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti da specifici ritorsi di spesa statali e/o con le risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020. Di conseguenza, le maggiori spese a carico del bilancio dell'ente possono essere inserite.

#### FAQ 35

***Il comma 823 della Legge di bilancio 2021 stabilisce che le risorse del fondo per le funzioni degli enti locali sono vincolate "alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica 31.12.2020, possono quindi essere utilizzate solo a copertura delle minori entrate o anche per le maggiori spese connesse al Covid-19?"***

Le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, sia quelle messe a disposizione per l'esercizio 2020 (art. 106 del DI n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del DI n. 104/2020) sia quelle messe a disposizione per l'esercizio 2021 (comma 822 dell'art. 1 della L. n. 178/2020 – Legge di bilancio per il 2021), possono essere utilizzate dagli enti tanto per compensare le minori entrate 2020-2021 derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 quanto a copertura delle maggiori spese 2020-2021 derivanti dalla medesima emergenza, nella stessa logica del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020.

#### FAQ 36

***E' possibile utilizzare le risorse del fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DI n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio Tari PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del DI . 18 del 2020?***

Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).

#### FAQ 37

***Il comma 870 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020 (legge di bilancio per l'anno 2021) prevede la possibilità di destinare al finanziamento di trattamenti economici accessori oppure agli istituti del welfare integrativo i risparmi del 2020, dovuti all'emergenza COVID-19, derivanti dai buoni pasto e dalle risorse non utilizzate per remunerare lavoro straordinario. Come conciliare la facoltà prevista dalla richiamata norma con la previsione di certificare i medesimi risparmi come minori spese COVID-19 nella sezione 2 del Modello di certificazione?***

Nel caso di adesione alla facoltà prevista dal richiamato comma 870, l'ente potrà non valorizzare le minori spese nella Sezione 2 del Modello Covid-19 alla colonna "Minori spese 2020 "COVID-19"", a condizione che alla data di trasmissione del modello COVID-19-Certif l'ente disponga della certificazione da parte dei competenti organi di controllo, prevista dal comma in parola. Nel caso di adesione a tale facoltà, i risparmi in questione costituiranno quota del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui al comma 870 della legge di bilancio per l'anno 2021.

#### FAQ 38

***Ai fini della compilazione del prospetto a2) allegato al rendiconto di gestione, gli eventuali vincoli per ristori specifici di entrata e spesa vanno evidenziati separatamente rispetto alle risorse vincolate derivanti dal fondo per le funzioni ex art. 106 del DL 34/2020? Le quote vincolate vanno rappresentate nei "Vincoli da legge?"***

Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione.

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti".

Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAP-COSAP ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del DL 34/2020.

I ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei "Vincoli di legge". In questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) "Entrate vincolate accertate nell'esercizio N" sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) "Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione" si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno.

Si precisa, in ogni caso, in considerazione del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, che non si dovranno certificare tali minori spese come "Minori spese 2020 "COVID-19" nella certificazione Modello COVID-19.

#### FAQ 39

***Il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è docuto sulle riduzioni TARI finanziate con il Fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. 104/2020 (Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021) e su quelle finanziate con il Fondo di cui all'art.6 del DL. 73/2021?***

Al quesito deve essere data risposta negativa poiché le minori somme versate dai contribuenti a titolo di TEFA, conseguenti all'applicazione delle agevolazioni sulla TARI - sia tributo che corrispettiva - risultano già indennizzate con le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ripartite in favore delle province e città metropolitane. Pertanto, dette somme non possono gravare sui fondi previsti a favore dei comuni e individuati nella domanda.

Le assegnazioni del Fondo in favore delle province sono state, infatti, stimate, sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, considerando l'effetto delle agevolazioni TARI concesse dai Comuni (per l'anno 2020 si veda la Tabella 2 allegata al richiamato DM n. 59033 del 1 aprile 2021, mentre per l'anno 2021 si veda l'Allegato D al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2021, di riparto del saldo delle risorse incrementali per l'anno 2021 del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - e la relativa nota metodologica. Per l'anno 2021, pertanto, le province potranno certificare e vedersi riconosciuta l'intero minor gettito da TEFA 2021).

Il tributo (TEFA) è, invece, dovuto se le agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche sono state finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. n. 73/2021, fermo restando che tale contribuzione va considerata nella certificazione delle maggiori spese/minori entrate di cui all'art. 1, comma 827 della L. n. 178/2020

#### FAQ 40

***E' possibile utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del DL n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del DL n. 104/2020 e art. 1, comma 822, della L. n. 178/2020) e le risorse assegnate a ristoro delle minori entrate e maggiori spese connesse all'emergenza epidemologica da Covid-19 anche oltre il 31.12.2021?***

Le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del DL n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di entrata e di spesa per il biennio 2020 e 2021, devono essere utilizzate dagli enti entro il 31.12.2021, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della predetta certificazione, se impegnate entro il 31.12.2021 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Fa eccezione al termine ultimo di utilizzo (impegno) delle risorse, fissato al 31.12.2021, la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo, per maggiori spese covid-19, sottoscritti nell'esercizio 2021. È, infatti, consentito \_ e, quindi, certificabile \_ l'utilizzo del Fondo per le funzioni degli enti locali a copertura di tale quota di competenza 2022.

Inoltre, per il termine di utilizzo del "Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017", si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall'Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf ([agenziacoesione.gov.it](http://agenziacoesione.gov.it)))

Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020 e 2021, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemologica da Covid-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate 2020 e 2021, assegnate e non utilizzate. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, l'eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2021 è certificato dagli enti stessi in sede di compilazione della Sezione "RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)" del Modello CERTIF-COVID-19/2021.

#### FAQ 41

***Come si gestisce, con riferimento agli accertamenti 2021 del Modello Covid - 19/2021, il nuovo canone unico che ha sostituito l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone occupazione suolo pubblico?***

Si forniscono di seguito le istruzioni da seguire per la corretta rappresentazione, nel Modello COVID-19/2021, dell'entrata relativa al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, tra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Sarebbe opportuno intervenire sulla colonna a) "Accertamenti 2021" della Sezione 1 del Modello in parola, riducendo l'importo presente, in tale colonna, in corrispondenza del codice nel quale viene

contabilizzata nel bilancio dell'ente la nuova entrata 2021 ed iscrivendo il medesimo importo, sempre nella colonna a) della medesima Sezione 1, in corrispondenza del codice utilizzato nel 2019 per contabilizzare in bilancio l'entrata ora sostituita dal canone unico patrimoniale. Si precisa che l'operazione di riallineamento delle entrate sopra proposta dovrebbe essere effettuata dall'ente esclusivamente all'interno del modello della certificazione, lasciando invariata la contabilizzazione effettuata in bilancio. Analogamente, nel caso in cui l'Ente abbia adottato variazioni in aumento, in diminuzione o deliberato agevolazioni per l'anno 2021 relative al canone unico patrimoniale con effetti sul medesimo esercizio, riporterà i relativi importi nelle corrispondenti colonne d), e) e f). In tal caso, provvederà altresì alla compilazione del Modello COVID-19-Delibere/2021.

Ciò posto, si fa tuttavia presente che, anche qualora non venisse effettuato - nel modello della certificazione - il riallineamento di cui sopra, l'effetto in termini di minore o maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 sarebbe in ogni caso colto all'interno del Modello e nel saldo complessivo della certificazione risultante dallo stesso. Il Modello rileverebbe, infatti, una maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione al nuovo canone patrimoniale e, contemporaneamente, una minore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione a Cosap/Tosap e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

#### FAQ 42

***L'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160, previsto per il 2021 dall'articolo 9 ter, comma 2, del decreto legge 28/10/2020, n. 137, è coperto da ristori specifici? Le eventuali perdite di gettito sono certificabili?***

L'articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160 prevede l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 2021, per comuni, province e città metropolitane del canone unico patrimoniale che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 9 ter, comma 2, del decreto legge 28/10/2020, n. 137, come modificato dall'art. 30 comma 1 del decreto legge 22/3/2021, n. 41, ha previsto, per i casi ivi indicati, l'esonero dal pagamento di tale canone, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. A fronte di tale esonero, il successivo comma 6 del medesimo articolo 9 ter, ha previsto per i comuni un ristoro per le minori entrate subite dagli enti in attuazione del citato comma 2.

Ai fini della certificazione COVID-19 per l'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, pertanto, per l'esonero dal pagamento nel 2021 del canone unico patrimoniale previsto dal richiamato articolo 9 ter comma 2, per i comuni rileva il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP), di cui all'articolo 9 ter, comma 6, del citato decreto legge n. 137/2020, come modificato dall'art. 30 comma 1 del decreto legge n. 41/2021 e assegnato, per i primi due trimestri, con Decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2021 e del 22/10/2021, secondo i criteri di cui alla Nota metodologica ad essi allegata, in attesa dell'assegnazione finale degli ultimi due trimestri.

Al riguardo, si rappresenta che il ristoro di entrata di cui all'articolo 9 ter, comma 6 è riportato nel modello RISTORI COVID-19/2021 di ciascun ente beneficiario - consultabile, a fini conoscitivi, all'interno del sistema web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> - e viene rilevato interamente e automaticamente dal sistema informatico nel modello COVID-19/2021 nella cella " Ristori specifici di entrata (B)".

Ne consegue pertanto che le eventuali minori entrate ovvero le perdite di gettito subite dall'ente sono già coperte dal ristoro specifico di cui sopra. Tuttavia, si rammenta che, nel modello COVID-19/2021 sono comunque colte le differenze fra gli accertamenti 2021 e 2019 in corrispondenza delle voci dei vari tributi ivi indicati. La eventuale maggiore perdita di gettito non coperta dal ristoro previsto, pertanto, è comunque certificabile nella certificazione COVID-19 per l'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, e, quindi, rilevabile come minore entrata nel saldo complessivo delle entrate, trovando conseguentemente copertura nelle risorse assegnate con il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106, del decreto legge n. 34 del 2020 e successivi incrementi.

#### FAQ 43

***E' possibile utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del D.L. n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020 e art. 1, comma 822, della L. n. 178/2020) e le risorse assegnate a ristoro delle minori entrate e maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-a9 anche oltre il 31.12.2021?***

L'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:

Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.

Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Inoltre, per il termine di utilizzo del " Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017", si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall'Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf ([agenziacoesione.gov.it](http://agenziacoesione.gov.it))).

Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, l'eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022.

#### FAQ 44

***Le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, fra le Maggiori spese COVID-19, devono essere certificate nella certificazione COVID-19 per il 2021, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020***

Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le Maggiori spese COVID-19, coperte da ristori specifici di spesa, dal Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e/o da risorse proprie, debbano essere dichiarate fra le Minori spese nella certificazione 2021, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna "Minori spese 2021 "COVID-19" (d)" della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021. In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni. Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità nell'esercizio 2022. Si veda FAQ n. 43.

#### FAQ 45

***Le economie di spese rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 e dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 su impegni 2020, se non sono state certificate nel 2020 ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 104/2020, in quanto non note prima, come minori spese devono essere certificate nella certificazione COVID - 19 per il 2021, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020?***

Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 su impegni 2020, se non sono state certificate come minori spese nel 2020, in quanto non note prima, debbano essere dichiarate nella certificazione 2021 di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna " Minori spese 2021 "COVID-19" (d)" della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021.

#### FAQ 46

***Nel Decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021 è scritto che le agevolazioni Tari adottate a valere sul 'Fondo' di cui all'art. 6, del DI. n. 73/2021 (agevolazioni Tari in favore di utenze non domestiche), devono essere rappresentate, nel Modello Covid-19/2021, come maggiore spesa per trasferimenti correnti a Imprese. Nel mio Comune, però, contabilmente abbiamo ridotto l'entrata Tari e non effettuato una maggiore spesa per trasferimenti. Come dobbiamo comportarci ?***

Preliminarmente, si fa presente che l'ente avrebbe dovuto contabilizzare l'entrata Tari al lordo della riduzione derivante dalle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, e, poi, con un giro contabile, neutralizzare l'entrata registrata al lordo di tali agevolazioni rilevando una spesa di importo corrispondente alle agevolazioni stesse. In sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, come meglio precisato al paragrafo B.2 dell'Allegato 1 al DM n. 273932 del 28 ottobre 2021, l'ente avrebbe poi inserito tale maggiore spesa nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice U.1.04.03.00.000 " Trasferimenti correnti a Imprese". Si ricorda, infatti, che ai fini della certificazione COVID-19 relativa all'esercizio 2021, le risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021 sono considerate risorse assegnate come ristori specifici di spesa e l'utilizzo dei ristori specifici di spesa trova evidenza nel Modello esclusivamente mediante l'inserimento di maggiori spese.

Tutto ciò premesso - dal momento che il Modello COVID-19/2021 non include nella Sezione 1-Entrate le voci relative alla Tari e che, dunque, non è possibile rilevare la minore entrata Tari 2021 che l'ente ha registrato nel proprio bilancio per effetto della contabilizzazione dell'entrata al netto delle agevolazioni - si ritiene che l'ente debba ugualmente certificare l'utilizzo del ristoro di spesa in parola valorizzando di pari importo, come indicato nel richiamato Decreto n. 273932, la colonna " Maggiori spese 2021 "COVID-19" (e)" in corrispondenza della voce " Trasferimenti correnti a Imprese", pur non avendo effettuato le registrazioni contabili sopra richiamate (entrata al lordo e spesa di importo corrispondente alle agevolazioni attuate).

Qualora, invece, l'ente abbia registrato l'entrata al lordo delle agevolazioni Tari adottate ma abbia contabilizzato nel proprio bilancio le relative maggiori spese ad un codice diverso da quello indicato nel richiamato Decreto, occorre distinguere due circostanze:

se il codice utilizzato in bilancio non è incluso tra le voci di spesa di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l'ente deve esclusivamente valorizzare la colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della riga " U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese";

se, invece, il codice di spesa utilizzato in bilancio è incluso tra le voci di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l'importo degli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola deve essere detratto dal valore che è presente nella colonna (a) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice utilizzato in bilancio ed aggiunto al valore presente nella stessa colonna in corrispondenza della riga " U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese". L'ente deve comunque valorizzare la colonna (e) inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della medesima riga " U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese".

Da ultimo, si ricorda che nel caso in cui gli enti avessero incrementato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021, le agevolazioni alle utenze non domestiche con risorse proprie e/o risorse residue di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021 relativo alla certificazione 2020, le agevolazioni incrementative non devono essere dichiarate come maggiori spese COVID-19 nella certificazione 2021.

Si precisa, inoltre, che nel caso di agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche coperte dalle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 73/2021, l'ente è tenuto a dichiarare le agevolazioni (maggiori spese) in corrispondenza della riga " U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie". Nel caso di contabilizzazioni al netto e/o errate codifiche valgono le indicazioni sopra fornite.

#### FAQ 47

**Nel Modello 'Covid-19/2021' devono essere inserite le spese connesse alla pandemia confluite nel 'Fpv' nell'anno 2020 e spese nel 2021 ?”**

Nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 gli enti sono tenuti a riportare tutte le maggiori spese sostenute (impegnate) nell'anno 2021 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che non siano già “coperte” da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private, fatta eccezione per le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) della Sezione 2 del Modello e/o con le risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104/2020 confluite in avanzo vincolato al 31.12.2020 nonché con le risorse assegnate nel 2021 di cui all'articolo 1, comma 822 della L. n. 178/2020. Ciò premesso, in tale colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 non devono essere riportate le spese, connesse all'emergenza da COVID-19, impegnate nel 2021 se tali spese sono già state incluse nella certificazione trasmessa per l'anno 2020 come quota del FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

#### FAQ 48

***Nella FAQ n. 38 è stato specificato che i ristori specifici di entrata relativi ad IMU-IMI-IMIS e a TOSAP-COSAP per i quali non si sono registrate minori entrate devono essere vincolati tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del D.L. 34/2020. Cosa significa congiuntamente? Eventuali eccedenze vanno sommate a quelle del Fondo?***

Al riguardo, si segnala preliminarmente che i ristori previsti a compensazione di minori entrate derivanti da specifiche esenzioni statali dovrebbero essere stati assegnati agli enti interessati tenendo conto dell'effettivo conseguente minor gettito. I ristori in parola, pertanto, dovrebbero eguagliare la perdita registrata dagli enti. Tuttavia, laddove a seguito di verifiche puntuali da parte degli enti emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP sono stati assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l'eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i “Vincoli da legge”.

Nel caso in cui gli enti, per i ristori in parola, avessero provveduto a porre uno specifico vincolo nel risultato di amministrazione al 31.12.2020, distinto e separato da quello del Fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, in sede di rendiconto 2021 possono procedere alle rettifiche del prospetto a2. Restano ferme le indicazioni specifiche per l'imposta di soggiorno esplicitate alla FAQ n. 38.

***È possibile utilizzare gli avanzi vincolati del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del D.L. n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020 e art. 1, comma 822, della L. n. 178/2020) e gli avanzi di amministrazione disponibili per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia?***

L'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- **gli avanzi di amministrazione disponibili;**
- **i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia** previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- gli "**avanzi Covid**", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ricorsi specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Nello specifico, appare utile precisare che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-ter in commento, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica, integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l'orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle "risorse di cui al presente articolo". Questo riferimento, infatti, non va ancorato all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell'utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021.

***Le modalità "semplificate" di rettifica previste dall'articolo 37 bis, decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2)?***

L'articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 "è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria".

A tal proposito, si ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell'articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del T.U.EE.LL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene,

pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l'iter ordinario indicato.

Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.